

Sent. n. 31/2026 pubbl. il 26/02/2026

Cron. n. : 597/2026

Rep. n. 36/2026 del 26/02/2026

Sent. n. 31/2026 pubbl. il 26/02/2026

12/2026



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

prima sezione civile

Il tribunale di Venezia composto dai magistrati

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Anna Battaglia – giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso da

TECNOELECTRA srl, con sede in Camposampiero (PD), Via Galileo Galilei n. 11, in persona del suo legale rappresentante sig. Willi Pedron, C.F. e P.IVA 02220270280, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Casella, Giovanni Scudier e Roberta Paccagnella – ricorrente

nei confronti di

MATAL GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Marghera, Via Alleghe n. 18, C.F. e P. IVA 04806660272 – convenuta

oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

art. 118 disp. attuaz cpc.

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta;



verificato che la notifica è stata eseguita come segue: Il giorno 23/01/2026 alle ore 11:45:10 (+0100) il messaggio "TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA - PROC. PREFALLIMENTARE N. 12 - 1/2026 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE" proveniente da tribunale.venezias@civil.ptel.giustiziacert.it e indirizzato a matalgroup@pec.it è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:
DC29A628.00227C53.EA753399.711E30C2.posta-certificata@legalmail.it;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);

ritenuto che l'impresa commerciale debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati:

debiti tributari: € 5.610,00;

debiti contributivi: € 27.009,00;

debiti verso la parte ricorrente: € 102.650,80;



ritenuto di nominare curatore la dott.ssa Giorgia Franceschetto, iscritta all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di MATAL GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Marghera, Via Alleghe n. 18, C.F. e P. IVA 04806660272

nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

nomina curatore la dott.ssa Giorgia Franceschetto, con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

fissa l'udienza dell'1.7.2026 ore 9:00 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqes* e 155-*sexies* disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e



Sent. n. 31/2026 pubbl. il 26/02/2026

Cron. n. : 597/2026

Rep. n. 36/2026 del 26/02/2026

Sent. n. 31/2026 pubbl. il 26/02/2026

successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Venezia, 26.2.2026.

Il Presidente

Marco Campagnolo



TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

16/2026

Il giudice,

vista la rinuncia all'incarico, nomina curatore il dott. Umberto Pavan.

Si comunichi.

Venezia, 05/03/2026.

Il giudice

Marco Campagnolo

